Codice A1819C

D.D. 9 gennaio 2023, n. 15

L.R. 5 aprile 2019, n. 19 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna". Concessione in comodato d'uso gratuito all'Unione Montana Valle Varaita di strumentazione di rilevamento nivologico di proprietà regionale a supporto dell'attività della Commissione Locale Valanghe (CLV). Approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso.



ATTO DD 15/A1819C/2023

DEL 09/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1819C - Geologico

OGGETTO: L.R. 5 aprile 2019, n. 19 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna". Concessione in comodato d'uso gratuito all'Unione Montana Valle Varaita di strumentazione di rilevamento nivologico di proprietà regionale a supporto dell'attività della Commissione Locale Valanghe (CLV). Approvazione dello schema di contratto di comodato d'uso.

Premesso che:

- la L.R. 5 aprile 2019, n. 19 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede, all'art. 19, che le Unioni Montane istituiscano commissioni locali valanghe in qualità di organi consultivi di supporto ai sindaci per la gestione di situazioni di rischio valanghivo;
- il DPGR 18 Dicembre 2020, n. 7/R "Regolamento attuativo dell'articolo 19 della Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe CLV.", stabilisce, all'art. 12, che la Regione Piemonte provvede al finanziamento dell'acquisto dell'attrezzatura tecnica necessaria per l'effettuazione dei rilevamenti nivologici;
- il Settore Geologico ha tra le competenze previste dalla propria Declaratoria il coordinamento ed il supporto tecnico dell'attività delle CLV;

considerato che:

- il Settore Geologico ha nella propria disponibilità materiale e strumentazione tecnica per l'effettuazione dei rilevamenti nivologici, per essere messi a disposizione, su richiesta, delle Unioni Montane che hanno istituito ai sensi del Regolamento n.7/R/2020 una propria CLV;
- le amministrazioni dell'Unione Montana Valle Varaita e dell'Unione dei Comuni del Monviso hanno istituito la CLV in forma associata con apposita convenzione sottoscritta in data 9/9/2022 e che la nomina dei componenti della CLV è stata deliberata con DG dell'Unione Montana Valle

Varaita n. 67 del 23/09/2022:

- l'Unione Montana Valle Varaita, con nota prot. n. 5801 del 07/12/2022, ha richiesto la concessione in comodato gratuito di due kit completi per l'effettuazione di rilevamenti nivologici da parte della CLV, strutturata in due sotto-commissioni, composti complessivamente da:
- n. 2 sonde penetrometriche 3 m
- n. 2 cilindri carotatori 500 ml
- n. 2 dinamometri
- n. 4 lenti d'ingrandimento
- n. 4 tavolette cristallometriche
- n. 4 termometri a sonda

considerato che la suddetta strumentazione è presente presso il Settore Geologico e che può essere messa a disposizione dell'Unione Montana in comodato d'uso gratuito;

valutata l'opportunità di procedere alla concessione in comodato d'uso gratuito all'Unione Montana Valle Varaita dell'attrezzatura tecnica richiesta, disponibile presso il Settore Geologico, e di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito dei suddetti beni, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che:

- tale contratto verrà sottoscritto digitalmente, in rappresentanza della Regione Piemonte, da parte del dirigente responsabile del Settore Geologico e, in rappresentanza dell'Unione Montana Valle Varaita, da parte del Presidente dell'Unione Montana;
- la stipula del predetto contratto non implica il sostenimento di alcun costo a carico dell'Amministrazione regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L.R. 5 aprile 2019, n. 19 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna";
- DPGR 18 Dicembre 2020, n. 7/R "Regolamento attuativo dell'articolo 19 della Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe CLV.";

DETERMINA

di concedere, per le motivazioni citate in premessa, in comodato d'uso gratuito all'Unione Montana Valle Varaita la seguente attrezzatura per rilevamenti nivologici:

- n. 2 sonde penetrometriche 3 m
- n. 2 cilindri carotatori 500 ml
- n. 2 dinamometri
- n. 4 lenti d'ingrandimento
- n. 4 tavolette cristallometriche
- n. 4 termometri a sonda

di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito dei suddetti beni, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e di procedere alla sua sottoscrizione con firma digitale;

di dare atto che la stipula del predetto contratto non implica il sostenimento di alcun costo a carico dell'Amministrazione regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1819C - Geologico) Firmato digitalmente da Paola Magosso

Allegato





SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA:

F

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: Oggetto

Concessione in comodato d'uso gratuito di attrezzatura tecnico-scientifica di proprietà dell'Amministrazione comodante all'Unione Montana comodataria, per rilevamenti nivologici di competenza della Commissione locale valanghe.

Articolo 2: Descrizione dei beni

- n. 2 sonde penetrometriche 3 m
- n. 2 cilindri carotatori 500 ml
- n. 2 dinamometri
- n. 4 lenti d'ingrandimento
- n. 4 tavolette cristallometriche
- n. 4 termometri a sonda

Articolo 3: Durata del contratto e restituzione dei beni

Il presente contratto di comodato avrà durata indeterminata a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'Unione Montana è tenuta a restituire l'attrezzatura non soggetta a deterioramento per l'uso (sonda penetrometrica) su eventuale richiesta dell'Amministrazione.

Articolo 4: Destinazione ed utilizzo dei beni

L'Unione Montana s'impegna a destinare l'attrezzatura di cui all'art. 2 per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Commissione Locale Valanghe da essa istituita. E' fatto assoluto divieto all'Unione Montana di cedere, anche temporaneamente e a qualsiasi titolo, senza consenso dell'amministrazione comodante, l'uso dell'attrezzatura oggetto del presente contratto a terzi. L'inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto, con l'obbligo di risarcire l'Amministrazione comodante per i danni eventualmente subiti dall'attrezzatura a causa dell'uso improprio.

Articolo 5: Obblighi del comodatario

L'Unione Montana è responsabile dei beni ad essa affidati, ed è tenuta a custodirli e conservarli con diligenza. L'Unione Montana è responsabile per il perimento del bene o per i danni da questo ricevuti in seguito ad impieghi del bene per usi diversi da quelli consentiti; essa è parimenti responsabile per tutti i danni causati a terzi da un uso improprio dei beni. L'Unione Montana non è responsabile per il deterioramento dovuto al solo effetto dell'uso per il quale i beni sono stati consegnati.

Articolo 6: Consegna dei beni

I beni saranno trasferiti dall'Amministrazione comodante all'Unione Montana comodataria attraverso la redazione di un verbale di consegna sottoscritto da un funzionario dell'Amministrazione comodante e da un rappresentante dell'Unione Montana comodataria, nel quale si constaterà lo stato dell'attrezzatura.

Articolo 7: Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comodante si riserva la facoltà di chiedere la restituzione dell'attrezzatura, e quindi di risolvere il contratto, qualora ciò risultasse necessario per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Unione Montana dovrà restituire l'attrezzatura entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 8: Controversie

Le parti s'impegnano a risolvere bonariamente eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente contratto di comodato. Per le controversie per le quali non sia possibile la definizione amichevole è competente il Foro di Torino.

Articolo 9: Spese di registrazione e bollo

Per quanto non previsto espressamente nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del codice civile. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86, Tariffa parte 2, art. 3.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Unione Montana comodataria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

Per la REGIONE PIEMONTE La Responsabile del Settore Geologico Dott.ssa Paola Magosso (firmato digitalmente)

Per l'Unione Montana Valle Varaita Il Presidente pro tempore Silvano Dovetta (firmato digitalmente)